



*Comune di Ospedaletti*

*Provincia di Imperia*

*Ufficio Tecnico - Servizio Giardini*

# Regolamento comunale del verde pubblico e privato

Dott. Agr. Stefano Anfosso

Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Linda Peruggi  
Dott.ssa Giulia Di Guardo  
Squadra Giardinieri

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 3 Novembre 2011

<b>TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO</b>	<b>4</b>
Articolo 1. Finalità	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione	4
Articolo 3. Vigilanza	4
<b>TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO</b>	<b>5</b>
Articolo 4. Oggetto della tutela	5
Articolo 5. Norma di esclusione	5
Articolo 6. Difesa Fitosanitaria delle alberature	5
Articolo 7. Norme per la difesa delle piante	5
Articolo 8. Danneggiamenti	6
<b>TITOLO III. ABBATTIMENTI</b>	<b>8</b>
Articolo 9- Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi - Abbattimenti urgenti	8
Articolo 10. Espianto e reimpianto	8
Articolo 11. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi	9
Articolo 12. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi	10
Articolo 13. Sostituzione di esemplari abbattuti	10
Articolo 14. Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'abbattimento	11
<b>TITOLO IV. PRESCRIZIONI</b>	<b>12</b>
Articolo 15. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali	12
Articolo 16. Decoro giardini e aree verdi private	13
Articolo 16 bis. Obblighi particolari	13
Articolo 16 ter . Accensione fuochi	13
<b>TITOLO V. POTATURE</b>	<b>15</b>
Articolo 17. Obiettivi generali	15
Articolo 18. Potature e rimonde	15
Articolo 19. Potature di rimonda delle palme	16
<b>TITOLO VI. REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI</b>	<b>17</b>

<b>Articolo 20. Ambito di applicazione</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 21. Interventi vietati</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 22. Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 23. Raccolta fronde ornamentali</b>	<b>17</b>
<b>TITOLO VII: SANZIONI</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 24. Sanzioni</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 25. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato</b>	<b>19</b>
ALLEGATO 1	20
ALLEGATO 2	22
ALLEGATO 3	23

## **TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

### **Articolo 1. Finalità**

L'Amministrazione Comunale, data l'importanza che la vegetazione riveste quale elemento fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio), nonché in considerazione del ruolo di vitale importanza per la tutela dell'ambiente e dell'igiene, intende salvaguardare, attraverso il presente regolamento, le aree destinate a verde pubblico e privato, definendo le modalità di intervento nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente: tutelando e dove possibile incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) esemplari arborei pubblici e privati insistenti sul territorio comunale;
  - b) giardini comunali, aree verdi pubbliche e/o annesse a strutture di servizio, per lo sport e per il gioco.
  - c) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità).
  - d) aree verdi e giardini privati
2. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.
3. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.

### **Articolo 3. Vigilanza**

1. 1.La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ospedaletti.
2. 2.Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da altro personale interno o esterno al Comune appositamente delegato dal Sindaco.

## TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

### Articolo 4. Oggetto della tutela

Le alberature aventi diametro del tronco ad un'altezza di 1,30 m uguale o superiore a cm. 10, le piante con più tronchi se almeno uno di loro presenta un diametro di cm. 10 rilevato a m. 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate. Altrettanto dovranno essere mantenute le palme, ad esclusione della *Chamerops humilis*, con altezza di stipite uguale o superiore a 50 cm.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm. 10 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

### Articolo 5. Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, oliveti, vigneti, e/o qualsiasi tipo di altra coltivazione.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

S'intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili. In particolare, per quanto riguarda gli alberi di olivo, si fa espresso riferimento all'art 10 della Legge Regionale 15/12/1993, n° 60, s.m.i..

### Articolo 6. Difesa Fitosanitaria delle alberature

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. A questo scopo si rimanda alle direttive di lotta obbligatoria nel caso di infestazioni di Processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff) di cui al D.M. 17 aprile 1998 e DM 30 ottobre 2007 e di Punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) di cui al DM 9 novembre 2007.

### Articolo 7. Norme per la difesa delle piante

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).
3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle

radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.
5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema NO DIG (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità. Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno corrispondere a:
  - > 1,5 m da alberi appartenenti a specie di terza grandezza;
  - > 3 m da alberi appartenenti a specie di seconda grandezza;
  - > 5 m da alberi appartenenti a specie di prima grandezza
6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse nell'autorizzazione, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica redatta da dottore Agronomo e dottore Forestale regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante. Detta perizia potrà essere redatta altresì da periti agrari o agrotecnici abilitati ovvero da altri professionisti abilitati da norme successivamente intervenute e regolarmente iscritti all'albo di categoria. Il riferimento a tali ulteriori categorie di professionisti è esteso a tutte le altre norme del presente regolamento in cui si faccia riferimento ad "Agronomi e Dottori Forestali", ferma la necessità del possesso delle eventuali certificazioni nei casi specifici necessarie.
7. Gli enti, le ditte o i privati che richiedano un'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico presenteranno ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, in allegato a detta richiesta il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente. Nel caso di manomissione del suolo pubblico collegata ad un intervento che richieda apposita progettazione, tale documentazione dovrà essere inserita e presentata contestualmente al progetto stesso.
8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

## Articolo 8. Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
  - a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
  - b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;

- c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'allegato 3 del presente Regolamento;
  - d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
  - e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione;
  - f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
  - g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
  - i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
  - j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
  - k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente articolo 7 commi 5 e 6.
3. I danni procurati, dolosamente o colposamente, ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale saranno accertati dal personale di cui all'art 3 conseguentemente formalmente contestati e quindi sarà applicata al responsabile la relativa sanzione come previsto nel Titolo VII del presente reg. Tutte le spese derivanti dal danno causato dai comportamenti di cui al comma 2 saranno a carico del soggetto responsabile. Qualora, per ragioni di urgenza e sicurezza l'Amministrazione intervenga direttamente, la stessa si rivarrà nei confronti del soggetto responsabile.

## TITOLO III. ABBATTIMENTI

### Articolo 9- Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi - Abbattimenti urgenti

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, fatti salvi i casi in cui si verifichi l'intervento del VVFF e per i quali gli stessi provvederanno a trasmettere apposito verbale, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà presentare presso il Settore competente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'urgenza dell'abbattimento.
2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione dell'urgenza dell'abbattimento, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una relazione fitoiatrica con certificazione di stabilità utilizzando il metodo VTA visivo e strumentale, firmata da dottore Agronomo o dottore Forestale debitamente iscritto all'Ordine professionale e dotato di comprovata copertura assicurativa.
3. In tale ipotesi di urgenza il responsabile del servizio, previa valutazione dell'eventuale necessità di disporre un accertamento della situazione ad opera di tecnico di fiducia, rilascia nulla osta all'abbattimento nel minor tempo possibile dal ricevimento della comunicazione. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio il nominativo della ditta incaricata dell'abbattimento e fornire la documentazione comprovante il possesso da parte della stessa dei requisiti di cui al successivo comma 5.
4. Qualora siano trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 senza che l'Ufficio si sia espresso in merito, l'interessato potrà procedere all'abbattimento dando all'ufficio tempestiva comunicazione delle modalità di esecuzione e del nominativo e dei requisiti della ditta incaricata.
5. I lavori relativi agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
6. A seguito dell'abbattimento si dovrà procedere alla sostituzione con altro esemplare arboreo o al versamento di indennizzo, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.

### Articolo 10. Espianto e reimpianto

1. Quando un'alberatura debba essere rimossa dalla sua sede per uno dei motivi di cui all'art. 11 (esclusi i casi di cui alle lettere "a" e "b") e all'art. 12, dovrà essere preventivamente valutata la possibilità dell'espianto e successivo reimpianto, sempre che ciò non comprometta irreversibilmente lo stato di salute dell'esemplare. Inoltre, dovendosi effettuare il reimpianto nell'ambito della medesima area, dovrà essere valutata la possibilità di rispettare tutte le distanze a vario titolo prescritte dalla legge e comunque necessarie per le esigenze fisiologiche della particolare specie arborea.
2. Dell'espianto e successivo reimpianto dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio Giardini che, nel prenderne atto, eventualmente previa sopralluogo di tecnico di fiducia, richiederà congrua garanzia, che, come polizza fideiussoria o assegno, dovrà essere presentata prima dell'esecuzione dell'intervento e sarà restituita decorso un anno dallo stesso, previa verifica dell'attecchimento.



3. Nel caso l'esemplare non attecchisca nella nuova sede il proprietario potrà provvedere alla piantumazione di nuova essenza, mantenendo la garanzia per l'attecchimento della stessa. Qualora ciò non avvenga verrà incamerata la cauzione.

#### **Articolo 11. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi**

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 2, quando non è possibile applicare il precedente art. 10, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
  - b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
  - c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
  - d) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
  - e) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
  - f) quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesorii) o soluzioni tecniche alternative.
2. In tutti i casi di cui al precedente comma per poter dal corso all'abbattimento dovrà essere presentata all'Ufficio giardini un'apposita istanza da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato, corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e quindi si dovrà attendere il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, a firma del responsabile del Servizio, che ha comunque la possibilità, qualora lo ritenga necessario, di esperire preventivamente, tramite tecnici di fiducia, una verifica dello stato di fatto dichiarato
3. Al Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale, dovrà essere data comunicazione da parte dei responsabili di tutti gli altri servizi dell'ente quando per loro competenza debbano disporre interventi che coinvolgano il verde pubblico. Prima dell'esecuzione di tali interventi il responsabile del Servizio verde pubblico potrà impartire eventuali prescrizioni secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché all'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. A seguito dell'ottenuta autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio il nominativo della ditta esecutrice e documentarne i requisiti richiesti al presente comma.
5. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal responsabile, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.

6. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico (D. Lgs, 42 /2004 parte III) l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da richiedersi con apposita istanza corredata da relazione paesaggistica redatta secondo lo schema di cui al DPCM 12/12/2005.

### **Articolo 12. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi**

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 2 comma 1), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde che preveda anche la firma di un dottore Agronomo o dottore Forestale, valutata dal Settore competente.
2. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante alberature della stessa classe di grandezza di quelle abbattute.
3. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto gli spazi atti ad ospitare le nuove alberature.
4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico (D. Lgs, 42 /2004 parte III) l'intervento di abbattimento dovrà essere ricompreso all'interno del progetto principale soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

### **Articolo 13. Sostituzione di esemplari abbattuti**

1. Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare salvo diverse esigenze del cantiere in caso di abbattimenti autorizzati con titoli edilizi purché l'impianto avvenga entro la data di fine lavori.
2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario all'attecchimento e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
3. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute o in altra sede della medesima area verde purché siano rispettate le distanze a vario titolo indicate dalla normative e dalle esigenze fisiologiche della specie utilizzata, rispetto a manufatti, confini, utenze aree e servizi sotterranei.
4. La corrispondenza di grandezza tra gli esemplari abbattuti e quelli sostituiti dovrà essere valutata secondo la tabella delle grandezze allegata al presente regolamento
5. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 3, al titolare dell'autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo determinato come segue:
  - quando il valore ornamentale dell'esemplare abbattuto è inferiore o pari ad € 2.000,00 l'indennizzo è equivalente al valore ornamentale stesso;
  - quanto il valore ornamentale è superiore ad € 2.000,00 l'indennizzo è composto da una quota fissa pari ad € 2.000,00 cui verrà sommata una quota variabile pari al 30% della quota del valore ornamentale eccedente l'importo di € 2.000,00.

Il valore ornamentale è determinato secondo le modalità ed i parametri indicati nell'apposito allegato al presente regolamento.

6. Nel caso di inottemperanza all'obbligo della sostituzione o all'obbligo del versamento a titolo di indennizzo, di cui al comma precedente, si applicherà la sanzione amministrativa stabilita nel titolo VII;

#### **Articolo 14. Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'abbattimento**

1. Salvo che nei casi di urgenza di cui all'art 9, il Responsabile del servizio giardini, ricevuta l'istanza, richiede all'interessato una cauzione a garanzia dell'attecchimento dell'esemplare sostituito compresa tra € 500 e € 1500 in rapporto alla classe di grandezza di appartenenza dell'esemplare. Entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio del documento comprovante l'avvenuto versamento della sopraindicata cauzione, viene rilasciata l'autorizzazione all'abbattimento.
2. In caso di abbattimenti da autorizzarsi nell'ambito di procedure edilizie, una volta versata la cauzione di cui al comma precedente, l'autorizzazione e le prescrizioni attinenti l'abbattimento, rientreranno nel titolo edilizio principale.
3. La cauzione a garanzia dell'attecchimento verrà restituita alla scadenza indicata nel titolo autorizzativo ed in ogni caso non prima di un periodo di un anno come indicato nell'articolo 12, comma 2. La restituzione avverrà su apposita richiesta dell'interessato che dovrà richiamare numero e data dell'autorizzazione ottenuta e comunicare il proprio codice fiscale e le coordinate bancarie del proprio conto. In caso di perimento dell'esemplare la cauzione verrà incamerata; si procederà altresì all'incameramento anche in caso di inottemperanza all'obbligo di impianto, fermo restando un versamento a conguaglio sino all'importo complessivo del valore ornamentale, come previsto al Titolo VII art. 25, salva la sanzione di cui all'art. 24.
4. Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione e quindi si debba versare l'indennizzo di cui al precedente Art. 13 comma 5, l'autorizzazione verrà rilasciata entro 30 gg. dalla presentazione all'ufficio del documento comprovante l'avvenuto versamento dell'indennizzo.

## TITOLO IV. PRESCRIZIONI

### Articolo 15. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2.
2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.
3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a:
  - > 20 – 24 cm per esemplari di I grandezza;
  - > 18 – 20 cm per esemplari di II grandezza;
  - > 16 – 18 cm per esemplari di III grandezza.

Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra" non risultare perciò estirpati a radice nuda, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.

4. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi anche a firma di un dottore Agronomo o dottore Forestale, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica
5. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
6. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).
7. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.
8. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta; tali alberature potranno avere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m.
9. Salva ogni eventuale conseguenza e sanzione a sensi della normativa in materia edilizia, la mancata sistemazione delle aree a verde di cui ai commi precedenti, è sanzionata ai sensi dell'art. 24 del titolo VII del presente regolamento.
10. Qualora, a seguito di interventi edilizi, rimangano reliquati di terreno non rientranti nella progettata sistemazione a verde, è fatto obbligo ai proprietari di garantire lo stato di decoro degli stessi, a fini

igienico sanitari, mediante pulizia regolare, sfalcio della vegetazione spontanea e disinfestazione se necessaria.

11. In caso di inadempimento, previo invito con lettera raccomandata del responsabile del Servizio a provvedere in congruo termine, si provvederà ad erogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al Titolo VII.

### **Articolo 16. Decoro giardini e aree verdi private**

1. Ai proprietari di giardini ed appezzamenti di terreno ricadenti in zona residenziale ai sensi del vigente PRG è fatto obbligo di mantenere il decoro e la pulizia degli stessi, a fini igienico sanitari, onde evitare l'annidarsi ed il proliferare di insetti, rettili e roditori. Qualora vengano segnalate o constatate direttamente situazioni di degrado e presenza di animali il responsabile del servizio, con lettera raccomandata, assegnerà un congruo termine per provvedere al ripristino del decoro dei luoghi ed alla disinfestazione degli stessi.
2. In caso di inadempimento nel termine assegnato si erogherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al Titolo VII.
3. Salve le procedure a tutela della salute pubblica, ogniqualevolta un appezzamento a verde in area urbana sia in condizioni di degrado tali da denotare completo abbandono, il Comune può effettuare direttamente il diserbo e la pulizia del luogo al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo, previa intimazione a provvedere rivolta al proprietario tramite lettera raccomandata, con assegnazione di un congruo termine, ferme le spese a carico dell'inadempiente.

### **Articolo 16 bis. Obblighi particolari**

1. E' fatto obbligo a tutti i confinanti con strade vicinali, private o di uso pubblico, mulattiere, sentieri o ritani (purché non si tratti di corsi d'acqua di competenza della Provincia), di provvedere alla loro pulizia (falcatura erbacce e eliminazione detriti vari) per la parte in fregio alla loro proprietà e mantenere allo stesso modo costantemente pulita una striscia di almeno mt. 3,00 della loro proprietà a confine con il ciglio stradale, compresa la potatura delle eventuali alberature,
2. E' fatto obbligo altresì a tutti i confinanti di strade comunali, provinciali e nazionali di mantenere pulita (falcatura, eliminazione detriti e potatura) la striscia di terreno adiacente per almeno metri 10,00; in particolare per quanto attiene la potatura, dovranno essere tagliati i rami sporgenti ad altezza inferiore a mt. 2,50 dal marciapiede e a mt. 3,50 dalla strada.
3. Inoltre è fatto obbligo a tutti i confinanti con aree boschive di mantenere pulita e possibilmente umida una striscia di terreno di almeno mt. 10 dal limite del bosco.

### **Articolo 16 ter . Accensione fuochi**

1. E' fatto espresso divieto di accendere fuochi per la combustione di residui di qualsiasi genere e specie, con la sola esclusione, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, dei fuochi per la combustione dei residui vegetali, secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati.
2. I proprietari, concessionari, affittuari o aventi diritto ad altro titolo, di terreni possono provvedere allo smaltimento dei residui vegetali derivanti dalle coltivazioni in genere, dall'eliminazione di erbe e arbusti e dalla potatura di siepi o rami sporgenti, procedendo alla loro combustione, nell'orario compreso tra un'ora prima dell'alba ed un'ora dopo il tramonto, escluso il lasso di tempo compreso tra le ore 11,00 e le ore 14,00, di tutti i giorni feriali, esclusi il mercoledì ed il sabato.
3. Per l'accensione dei fuochi, secondo gli orari e nelle giornate di cui al precedente comma, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- l'accensione potrà avvenire solo in assenza di forte vento;
  - il fuoco dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a metri 20 dalle case e - dalle strade pubbliche o vicinali e a metri 50 dalle aree boschive;
  - dovrà esistere un adeguato impianto idrico di sicurezza;
  - dovranno essere neutralizzate le ceneri attive;
  - il fuoco dovrà essere spento in caso il fumo emesso sia tale da interessare in modo diretto edifici di civile abitazione posti a distanza inferiore a 50 metri, o da costituire pericolo per la circolazione in strade circostanti.
4. Resta fermo il divieto assoluto di accensione fuochi nei seguenti casi:
- dichiarato "Stato di pericolosità incendio boschivo" ;
  - Aree rientranti nelle zone del patrimonio forestale regionale ex art. 17 L.R. 22 gennaio 1999 n. 4.
5. L'accensione di fuochi fuori dall'orario consentito oppure nelle giornate di divieto (mercoledì, sabato, domeniche e festivi) o nei casi di divieto assoluto di cui al comma precedente) verrà sanzionata con il massimo della sanzione prevista all'art. 24 del presente regolamento.

## TITOLO V. POTATURE

### Articolo 17. Obiettivi generali

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, di difetti od alterazioni non necessita, di norma, di potatura.
2. Sono esclusi dall'applicazione di quanto indicato nel presente regolamento gli interventi di potatura su alberi facenti parte di coltivazioni (oliveti, frutteti, ecc.).
3. La potatura è quindi un intervento che riveste un carattere di straordinarietà e mai di ordinarietà.
4. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 7-8 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
5. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
6. Tuttavia, nelle aree urbane, la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
7. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.

### Articolo 18. Potature e rimonde

1. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stagionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
  - potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
  - spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
  - potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
  - potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;

- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
  - potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti;
2. è fatto assoluto divieto di effettuare potature a capitozzo o a sgamollo su tutte le specie arboree, ma, in particolar modo, su conifere (*Auracaria spp*, *Pinus spp*, *Cedrus spp*, *Abies spp* ecc) e su *Ficus spp*, tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi;
  3. è fatto inoltre divieto di interventi di potatura di riduzione della chioma con la tecnica della cimatura corta o lunga che non sia in abbinata alla tecnica del "taglio di ritorno"
  4. eventuali capitozzature o potature non eseguite a regola d'arte saranno considerate a tutti gli effetti come un abbattimento e quindi soggette alla stessa disciplina e potranno essere sanzionate.
  5. In ogni caso tutte le operazioni di potatura della vegetazione urbana, pubblica e privata, devono essere effettuate da ditte e tecnici specializzati.
  6. "Potature che per documentati motivi debbano essere eseguite in difformità da quanto sopra disposto, debbono essere preventivamente comunicate all'ufficio giardini che provvederà agli accertamenti di competenza".

#### **Articolo 19. Potature di rimonda delle palme**

1. È vietata l'asportazione delle foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura del fusto.
2. Per l'esecuzione degli interventi di potatura e rimonda delle palme devono essere adottate le seguenti prescrizioni:
  - limitare gli interventi nel solo periodo invernale, in modo da limitare la possibilità di infestazione da Punteruolo Rosso;
  - -impiego di piattaforma aerea o altro apparecchio arrampicatore di nuova concezione, in modo da evitare, in ogni caso, qualsiasi lesione allo stipite delle piante; è vietato l'utilizzo dei "ramponi" per la risalita dello stipite.
  - -ripulitura dello stipite da eventuali piante rampicanti infestanti;
  - -asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze, spate e infruttescenze, taglio delle foglie secche e della sola corona periferica di foglie verdi (un giro di foglie);
  - -scalpellatura della base dei piccioli, da eseguire con idonei attrezzi da taglio, in modo da non provocare "spaccature", o "slabbrature" dei tessuti;
  - -subito dopo la potatura di ogni singola pianta, tutti gli attrezzi da taglio utilizzati devono essere accuratamente sterilizzati per immersione in una soluzione di ipoclorito di sodio (alla dose di litri 1 di varechina commerciale in 10 litri di acqua) o alcool;
3. Tutte le attrezzature e le dotazioni degli operatori impegnati in cantiere dovranno rispettare scrupolosamente la normativa relativa alle disposizioni antinfortunistiche.



## **TITOLO VI. REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

### **Articolo 20. Ambito di applicazione**

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale ed è destinato a tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi, Associazioni, ecc..

### **Articolo 21. Interventi vietati**

1. E' tassativamente vietato:
  - ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
  - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
  - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
  - permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone o un altro animale;
  - provocare danni a strutture e infrastrutture esistenti;
  - inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
  - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
  - permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
  - l'uso di qualsiasi mezzo a motore;

### **Articolo 22. Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta**

1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi, Associazioni ecc., l'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio competente, può autorizzare le seguenti attività:
  - introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
  - l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
  - l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere (nel rispetto dei limiti imposti dai vigenti Strumenti Urbanistici e del Vigente Regolamento Edilizio);
  - l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
  - l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

### **Articolo 23. Raccolta fronde ornamentali**

1. E' fatto assoluto divieto di recidere a qualsiasi titolo fronde, foglie, rami, fiori o frutti da qualsiasi alberatura o arbusto facente parte del verde pubblico.
2. Previa richiesta scritta e presentazione di una cauzione pari ad € 500,00, può essere consentita dal Responsabile del Servizio Giardini la raccolta di fronde ornamentali o altre parti comunque a vario titolo commercializzabili, previa valutazione dello stato e dell'ubicazione dell'esemplare interessato dall'intervento, e comunque con esclusione assoluta di tutte le alberature e di tutti gli arbusti esistenti nei giardini Mazzini, nei giardini del Pian d'Aschè e in tutte le aiuole del C.so Regina Margherita.
3. La raccolta sarà consentita esclusivamente in periodi dell'anno in cui non possa in alcun modo nuocere alla vita vegetativa degli esemplari interessati, dovrà avvenire secondo la buona regola d'arte e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie. A tal proposito l'interessato dovrà autocertificare, nella

richiesta di cui al comma 2, di essere in possesso di tutte le attrezzature a norma di legge per l'esecuzione del lavoro e per la propria incolumità fisica. Dovrà inoltre nella medesima richiesta inserire la dichiarazione di manlevare il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta rispetto a qualsiasi evento dannoso che dalla raccolta possa derivare all'esecutore stesso o a terzi.

4. terminate le attività di raccolta, previa sopraluogo di personale comunale addetto per la verifica dello stato dell'alberatura e della pulizia dei luoghi circostanti, si provvederà a restituire la cauzione su richiesta dell'interessato. Nel caso in cui dal sopraluogo si evinca che sono stati apportati danni alla pianta o ai luoghi circostanti, si provvederà, previa contestazione e verifica in contraddittorio, ad incamerare la cauzione.
5. La raccolta abusiva di fronde, foglie, rami, fiori o frutti da qualsiasi alberatura o arbusto facente parte del verde pubblico è sanzionata secondo quanto disposto all'art. 24 del titolo VII del presente regolamento e comporta l'obbligo di indennizzare eventuali danni ai sensi dell'art. 25 del medesimo titolo

## TITOLO VII: SANZIONI

### Articolo 24. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Per il verde privato si considera obbligata in solido al proprietario la ditta esecutrice di interventi difformi da autorizzazioni, licenze, nulla osta, o contrari alla buona regola dell'arte.
3. L'importo della sanzione, tra il minimo ed il massimo stabiliti nel comma uno, viene determinato a seconda della gravità del danno arrecato alle alberature interessate dalla condotta vietata, con particolare riferimento allo stato vegetativo, alla stabilità e comunque al danno biologico ed al valore ornamentale.
4. Ogni violazione al presente regolamento deve essere accertata dal personale di cui all'art. 3 e formalmente contestata al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido.

### Articolo 25. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore è tenuto alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati al punto di comprometterne irreversibilmente la sopravvivenza o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente, sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al valore ornamentale degli stessi, calcolato secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 al presente regolamento.
3. In caso di danni alla chioma l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore ornamentale antecedente all'intervento da cui è derivato il danno e il valore ornamentale residuo dopo tale intervento, secondo quanto stabilito nell'allegato 3, punto 2: "interventi sulla chioma"; in caso di danni all'apparato radicale l'indennizzo da versare è pari al valore del "Danno biologico", come determinato all'apposita voce del medesimo allegato.

**ALLEGATO 1**

**Specie arboree, arbustive e palme da utilizzarsi preferenzialmente nei nuovi impianti di verde pubblico. Nei nuovi impianti o nelle ristrutturazioni del verde privato si dovranno privilegiare le essenze tipiche autoctone e mediterranee (sottolineate) o naturalizzate.**


Specie (nome scientifico)	Specie (nome comune)	Classe di grandezza	Distanza d'impianto (m)
Acacia spp.	Acacie	seconda	6-8
Acca sellowiana	Guajabo	terza	4-5
Aesculus hippocastanum	Ippocastano a fiori bianchi	prima	10-12
Aesculus x carnea	Ippocastano a fiori rosa	prima	10-12
Araucaria auracana	Araucaria	prima	10-12
Araucaria excelsa	Pino di Norfolk	prima	10-12
Brachychiton spp.	Albero bottiglia	prima	8-10
Brahea armata	Palma azzurra	terza	6-7
Brahea edulis	Palma di Guadalupe	terza	6-7
Butia capitata	Palma da gelatina	terza	6-7
Casuarina spp.	Casuarina	prima	8-10
Catalpa bignonioides	Catalpa	seconda	8-10
Celtis australis	Bagolaro	prima	10-12
Cedrus spp.	Cedro	prima	12-15
Ceratonia siliqua	Carrubo	terza	6-8
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	terza	5-6
Chamaecyparis spp.	Falso cipresso	prima	6-8
Cinnamomum camphora	Albero della canfora	prima	12-15
Citrus spp.	Agrumi	terza	4-5
Cocculus laurifolius	Cocculus	seconda	8-10
Cupressus macrocarpa	Cipresso di Monterrey	prima	10-12
Cupressus sempervirens	Cipresso comune	prima	4-6
Erythrina spp.	Albero dei coralli	terza	6-8
Eucalyptus spp.	Eucalipto	prima	12-15
Ficus carica	Fico	terza	10-12
Ficus elastica	Albero della gomma	prima	10-12
Ficus macrophylla	Fico della Baia di Moreton	prima	12-15
Ficus rubiginosa	Fico rubiginoso	seconda	8-10
Ginkgo biloba	Ginkgo	prima	10-12
Grevillea robusta	Grevillea	prima	8-10
Hibiscus syriacus	Ibisco	terza	3-5
Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	seconda	8-10
Jubaea spectabilis	Palma del Cile	seconda	6-7
Koelreuteria elegans	Koelreuteria	seconda	8-10
Koelreuteria paniculata	Koelreuteria	seconda	8-10
Lagerstroemia indica	Albero di San Bartolomeo	terza	3-5
Lagunaria patersonii	Albero delle primule	seconda	6-8
Laurus nobilis	Alloro	seconda	10-12
Ligustrum lucidum	Ligustro cinese	terza	4-5
Liquidambar styraciflua	Liquidambar	prima	10-12
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani	prima	12-15
Livistona spp.	Livistona	seconda	6-7
Magnolia grandiflora	Magnolia	prima	10-12
Melaleuca spp.	Melaleuca	seconda	7-8
Melia azedarach	Melia	seconda	7-10
Nerium oleander	Oleandro	terza	3-4

<b>Specie (nome scientifico)</b>	<b>Specie (nome comune)</b>	<b>Classe di grandezza</b>	<b>Distanza d'impianto (m)</b>
Morus spp.	Gelso	seconda	
Myoporum laetum	Mioporum	terza	6-7
Olea europaea	Olivo	terza	7-8
Phoenix canariensis	Palma delle Canarie	seconda	8-10
Phoenix dactylifera	Palma da datteri	seconda	6-8
Paulownia tomentosa	Paulownia	seconda	7-8
Pinus canariensis	Pino delle Canarie	prima	10-12
Pinus halepensis	Pino d'Aleppo	prima	10-12
Pinus pinea	Pino domestico	prima	12-15
Pittosporum tobira	Pittosporo	terza	4-5
Pittosporum undulatum	Pittosporo	terza	4-5
Platanus acerifolia	Platano	prima	12-15
Prunus amygdalus	Mandorlo	terza	6-7
Prunus avium	Ciliegio	Terza	7-8
Prunus cerasifera var. pissardii	Ciliegio purpureo	terza	5-6
Punica granatum	Melograno	terza	4-5
Quercus ilex	Leccio	seconda	10-12
Quercus pubescens	Roverella	seconda	10-12
Quercus suber	Sughera	seconda	10-12
Robinia pseudoacacia	Robinia	seconda	8-10
Syagrus romanzoffiana	Palma regina	seconda	6-7
Schinus molle	Falso pepe	terza	6-7
Sorbus domestica	Sorbo domestico	seconda	7-8
Sophora japonica	Sofora	seconda	8-10
Tamarix spp.	Tamerice	terza	4-5
Taxus baccata	Tasso	terza	8-10
Tilia spp.	Tiglio	prima	12-15
Thuja occidentalis	Tuia	prima	7-8
Thuja orientalis	Tuia	terza	4-5
Trachycarpus fortunei	Palma della Cina	terza	5-6
Washingtonia filifera	Washingtonia	seconda	6-8
Washingtonia robusta	Washingtonia	seconda	6-8

## ALLEGATO 2

### Definizione e schemi delle grandezze degli alberi.

Nell'allegato n. 1 sono riportate anche le classi di grandezza delle specie indicate per l'inserimento nei nuovi impianti pubblici e privati



#### **Alberi di prima grandezza**

alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza

#### **Alberi di seconda grandezza**

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m

#### **Alberi di terza grandezza**

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m

#### **Alberi di quarta grandezza**

alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 m

**ALLEGATO 3****Metodologia per la stima del valore ornamentale e del danno biologico a carico della  
Vegetazione Urbana****STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE****1. Abbattimenti**

Nel caso il Servizio Giardini debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento per:

- piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure
- richiesta di abbattimento in ambito privato a vario titolo, senza che sia possibile la compensazione nello stesso ambito,
- debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali,

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Il Valore Ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico noto come "Metodo svizzero", che prevede la moltiplicazione del prezzo base di mercato con variabili in base al valore estetico, all'ubicazione sul territorio urbano, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle seguenti.

L'**indennizzo complessivo** sarà determinato dalla seguente formula.

$$I = V.o. + S.a. - V.i.$$

dove:

I: indennizzo (ornamentale) spettante all'Amministrazione

V.o.: valore ornamentale

S.a.: Spese di abbattimento, sradicamento del ceppo, messa a dimora della nuova pianta (se sostenuta dall'Amministrazione).

V.i.: valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'Amministrazione)

Calcolo del Valore Ornamentale:

$$V.o.: (b \times c \times d \times e) - g$$

Dove:

a prezzo di vendita al dettaglio (listino Assoverde in vigore)

b  $(a/10)$  = prezzo base pari a 1/10 del prezzo di vendita unitario (a) di una pianta di circonferenza del fusto (misurata a 100 cm. di altezza dal piede) compresa tra cm. 10 e 12 per le latifoglie o tra 15 e 18 cm per le conifere (quest'ultime di altezza non inferiore a m. 2,50 - 3,00 m).

c indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario, variabile da 0,5 a 10 (vedi tabella)

d indice secondo la localizzazione, variabile da 4 e 10 (vedi tabella),

e indice secondo le dimensioni, correlato alla circonferenza del tronco misurata a m. 1 dalla base del tronco (vedi tabella).

g deprezzamento

- Piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- Piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- Piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- Piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

Indice estetico fitosanitario

10	pianta sana , vigorosa	- solitaria, esemplare
9	pianta sana , vigorosa	- facente parte di un filare
8	pianta sana , vigorosa	- in gruppo
7	pianta sana, di medio vigore	- solitaria o esemplare
6	pianta sana, di medio vigore	- in filare
5	pianta sana, di medio vigore	- in gruppo
4	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo	- in gruppo
3	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo	- in filare
2	pianta scadente, malformata, a fine ciclo vegetativo	- in gruppo o solitaria
1	pianta senza vigore, ammalata	- in gruppo o in filare
0,5	pianta priva di valore	- in gruppo o in filare

Indice secondo la localizzazione

10	Centro città, parchi, aree verdi scolastiche. Area comunale delimitata dal colore blu nella mappa allegata.
8	Media periferia. Area delimitata dal colore rosso nella mappa allegata.
6	Quartieri periferici. Aree delimitate dal colore verde nella mappa allegata.
2	Zone rurali. Altre zone

Indice secondo la dimensione

circonferenza cm	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
<b>indice</b>	<b>1</b>	<b>1.4</b>	<b>2</b>	<b>2.8</b>	<b>3.8</b>	<b>5</b>	<b>6.4</b>	<b>8</b>	<b>9.5</b>	<b>11</b>	<b>12.5</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
circonferenza cm	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360
<b>indice</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
circonferenza cm	380	400	420	440	460	480	500	600	700	800	900	1000	
<b>indice</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	

Calcolo del Valore Ornamentale in caso di Palme.

In questo caso si applicherà lo stesso metodo con le varianti indicate nel regolamento del verde della città di Tolone che prevedono i seguenti indici:

- b:  $(a/10)$ = prezzo base pari a 1/10 del prezzo di vendita unitario (a) di una pianta di palma affastellata (pronta per il trasporto con le foglie legate a fastello) lunga in totale 2,5 - 3,0 m.
- e: la dimensione della palma è calcolata in base alla lunghezza dello stipite e l'indice relativo è ottenuto dalla seguente tabella:

altezza dello stipite (cm)	Indice	altezza dello stipite (cm)	Indice	altezza dello stipite (cm)	Indice
Stipite non visibile	1,2	71 - 80	4,3	201-350	6,5
< 30	2,0	81 - 90	4,6	251-300	7,0
31 - 40	3	91- 100	5	301-350	7,5
41 - 50	3,3	101-150	5,3	351-400	8.0
61 - 70	4	151-200	6,0	Ecc.	



## 2. Interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati o espressamente vietati dal presente regolamento a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, capitozzature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione) con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

- I = Indennizzo spettante alla Amministrazione
- V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
- V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Nella valutazione del danno alla chioma si dovranno considerare gli indici di cui al punto f della tabella seguente

### Indice di riduzione per danni alla chioma

<b>Riduzione valore della chioma</b>	<b>Riduzione % valore ornamentale</b>
Fino a 10%	20
Fino a 20%	40
Fino a 30%	60
Fino a 40%	80
> 40%	100

## 3. Danno biologico

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula.

$$I = D.B. = V.o. \times H$$

dove:

- D.B. = Danno biologico
- V.o. = Valore ornamentale
- H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot.

I parametri interessati dalla formula sono:

**s e t** = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero.

Si rammenta che **s** e **t** non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

**m** = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

**n** = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

**u** = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos b = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos b = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

**p** = settore angolare danneggiato (gradi)

**Tabella : Esempio di applicazione della formula con valori concreti**

Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
						cos b	(Gradi)		
	I	s	t	m	n	u	p	H	r
Tilia hybrida	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	0,20988	102.	28,3333	76,00

